

## **STATUTO**

### **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA TIRELLA 343

Numero REA: RG - 109780

Codice fiscale: 01316830882

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 29-12-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | STATUTO                                                        |  |
|  | TITOLO I                                                       |  |
|  | DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA                                  |  |
|  | Art. 1 - Costituzione e denominazione                          |  |
|  | E' costituita con sede nel Comune di Modica la Società coope-  |  |
|  | rativa denominata "Società cooperativa sociale IL SOLE".       |  |
|  | Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del    |  |
|  | Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione si ap- |  |
|  | plicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-   |  |
|  | sponsabilità limitata.                                         |  |
|  | Potranno essere istituite altrove, anche all'estero, sedi se-  |  |
|  | condarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.       |  |
|  | L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime- |  |
|  | re ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici |  |
|  | amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti) ovvero  |  |
|  | di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta   |  |
|  | invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della  |  |
|  | sede in Comune diverso da quello sopra indicato.               |  |
|  | Art. 2 - Durata                                                |  |
|  | La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-  |  |
|  | sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, |  |
|  | salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.           |  |
|  | TITOLO II                                                      |  |
|  | SCOPO - OGGETTO                                                |  |
|  | Art. 3 - Scopo mutualistico                                    |  |
|  |                                                                |  |

La Cooperativa, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori operando nei settori di attività di cui al successivo art. 4.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### **Art. 4 - Oggetto sociale**

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) eseguire servizi di soccorso con ogni mezzo, ed in particolare ambulanze, eliambulanze ed aerei per il soccorso, con veicoli o mezzi propri o in gestione, per conto sociale o per enti pubblici o privati (ospedali, cliniche, aziende sanitarie, associazioni, case di cura, case di riposo per anziani e disabili);

b) istituire e gestire ambulatori di pronto soccorso e pronto intervento, con annessi ambulatori, con personale medico, generico e specializzato, nonché infermieristico alle dipendenze della cooperativa;

c) assistere e soccorrere gli ammalati, gli indigenti, le vittime della strada, di alluvioni e di ogni altra calamità e

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | svolgere servizi di protezione civile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | d) eseguire l'assistenza domiciliare e ambulatoriale con personale medico ed infermieristico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | e) aprire e gestire centri per le persone affette da insufficienze renali croniche, cioè emodialisi extracorporee ed altre patologie gravi, meno gravi e croniche riconosciute dal servizio sanitario nazionale (s.s.n.) per pazienti non autosufficienti, per portatori di handicap, per soggetti affetti da disturbi psico-mentali, per malati in fase terminale, trattamento di terapie palliative; aprire e gestire centri per la riabilitazione motoria e attitudinale, centro per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti, detenuti ed emarginati per il loro inserimento nella società, case di cura e di riposo per anziani e disabili; |  |
|  | f) istituire corsi professionali di qualificazione per disoccupati. Volti alla formazione di personale infermieristico e/o paramedico, in virtù di leggi anche regionali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | g) istituire in collaborazione con enti, corsi di addestramento per i cittadini al fine di impartire nozioni basilari ed elementi per soccorsi di primo intervento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | i) istituire e gestire servizi di autonoleggio con conducente, con annesso servizio di autorimessa ed autofficina per le riparazioni dei propri mezzi; l'attività di autonoleggio potrà effettuarsi con mezzi e personale propri o prendendo a noleggio i mezzi con o senza personale viaggiante; trasporto in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | conto terzi di cibi preparati e non, nonché di materiale sani- |  |
|  | tario da e per gli ospedali;                                   |  |
|  | l) istituire linee telefoniche di segnalazione di maltratta-   |  |
|  | menti ed abusi su minori, donne ed anziani.                    |  |
|  | La cooperativa si propone, quale attività nel campo sanitario, |  |
|  | di integrarsi nell'assistenza sanitaria nazionale, fornendo    |  |
|  | assistenza medica generica, specialistica ed infermieristica,  |  |
|  | ambulatoriale e domiciliare, in tutto il territorio nazionale, |  |
|  | anche mediante stipula di convenzioni con enti pubblici, mora- |  |
|  | li e privati, comuni, province, regioni, associazioni, aziende |  |
|  | pubbliche e private, con le unità sanitarie locali e con lo    |  |
|  | stesso servizio sanitario nazionale.                           |  |
|  | In particolare, per lo svolgimento di tali attività con fina-  |  |
|  | lità di pubblica assistenza, la cooperativa, al pari delle as- |  |
|  | sociazioni di volontariato, si avvarrà, nei limiti del possi-  |  |
|  | bile, prevalentemente delle prestazioni volontarie e personali |  |
|  | degli stessi soci.                                             |  |
|  | Per la realizzazione degli scopi anzidetti la cooperativa po-  |  |
|  | trà acquistare o prendere in affitto od ottenere in concessio- |  |
|  | ne amministrativa i mezzi e le attrezzature mobiliari ed immo- |  |
|  | biliari necessarie, potrà chiedere allo Stato, alla Regione    |  |
|  | Siciliana e ad altri enti all'uopo preposti, contributi e mu-  |  |
|  | tui a tasso agevolato, usufruire di contributi, finanziamenti  |  |
|  | agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle   |  |
|  | norme vigenti, compiere tutte quelle operazioni immobiliari,   |  |
|  |                                                                |  |

[illegible]

sativamente la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; la cooperativa altresì si propone di favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad enti ed organismi idonei senza porre vincolo alcuno ai soci, che, nell'ambito dell'attività di pubblica assistenza, intendono aderire o costituire, ad esempio, associazioni di volontariato in perfetta autonomia rispetto alla cooperativa.

Per la realizzazione dei predetti scopi la cooperativa potrà avvalersi di tutte le normative vigenti in campo nazionale, regionale e dell'Unione Europea, inerenti gli scopi sociali, ed in particolare delle leggi 22 luglio 1975, N.382, 24 luglio 1977, N.616, 23 dicembre 1978, N.833, 11 agosto 1991, N.266, 8 novembre 1991, N.381 e loro successive modifiche ed integrazioni; nonché delle leggi della Regione Sicilia 2 gennaio 1979, N.1; 24 luglio 1978, N.21; 14 settembre 1979 NN.214 e 215; 12 agosto 1980, N.87; 6 maggio 1986, N.22; 28 marzo 1986, N.16 e loro successive modifiche ed integrazioni; nonché usufruire di provvedimenti emanati in favore della cooperazione in genere ed in particolare di quelli finalizzati alla cooperazione giovanile ed alla occupazione, ciò ai fini anche della l. r. Sicilia 2 dicembre 1980, N.125 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte

[illegible]

lamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### TITOLO III

#### SOCI

#### **Art. 5 - Soci cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore a 18 anni;

2) qualifica attinente all'oggetto sociale.

b) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso di esperienza nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle categorie di persone svantaggiate;

d) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

e) Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado

di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I soggetti di cui alle lettere d) ed e) potranno essere ammessi solo qualora il numero complessivo dei soci sia superiore a otto (8).

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

#### **Art. 6 - Categoria Speciale di Soci**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

le verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere

**12** di **40**

**13** di **40**

interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 - Obblighi del socio**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 9 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;

#### **Art. 10 - Recesso del Socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori

ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 36 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 - Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-

17 di 40

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | guenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazio- |
|  | ne. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la    |
|  | risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.                |
|  | L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei   |
|  | soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.              |
|  | <b>Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione</b>             |
|  | Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione   |
|  | sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con  |
|  | ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i    |
|  | soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal- |
|  | l'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla    |
|  | decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 36 e se-  |
|  | guenti del presente statuto.                                   |
|  | L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena |
|  | di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac- |
|  | comandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunica-   |
|  | zione dei provvedimenti stessi.                                |
|  | <b>Art. 13 - Liquidazione</b>                                  |
|  | I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-  |
|  | vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-  |
|  | lutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c), la    |
|  | cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser- |
|  | cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-  |
|  | tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai |
|  | superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.     |
|  |                                                                |

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 14 - Morte del Socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

#### **Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-  |  |
|  | borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione    |  |
|  | dell'organo amministrativo, alla riserva legale.               |  |
|  | I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), |  |
|  | c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e  |  |
|  | al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-  |  |
|  | lamento.                                                       |  |
|  | La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim- |  |
|  | borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della     |  |
|  | prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-  |  |
|  | dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-  |  |
|  | to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-  |  |
|  | nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice    |  |
|  | civile.                                                        |  |
|  | Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso   |  |
|  | questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un  |  |
|  | anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto  |  |
|  | effetto.                                                       |  |
|  | Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo   |  |
|  | si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è    |  |
|  | obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.          |  |
|  | Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili    |  |
|  | verso la Società gli eredi del socio defunto.                  |  |
|  | TITOLO IV                                                      |  |
|  | SOCI SOVVENTORI                                                |  |
|  |                                                                |  |

**Art. 16 - Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, a venti i requisiti di Legge.

**Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro cinquecento/00 (euro 500,00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a cinque (5).

**Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 19 - Deliberazione di emissione**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo (1/3) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-  |
|  | simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di    |
|  | voti da essi portati.                                          |
|  | Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali |
|  | ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-  |
|  | dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,  |
|  | queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i |
|  | conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra     |
|  | questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.          |
|  | La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti   |
|  | che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del-  |
|  | l'emissione dei titoli.                                        |
|  | <b>Art. 20 - Recesso dei soci sovventori</b>                   |
|  | Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,  |
|  | ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia    |
|  | decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito |
|  | dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del    |
|  | precedente articolo.                                           |
|  | Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen- |
|  | ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità     |
|  | previste per i soci cooperatori.                               |
|  | TITOLO V                                                       |
|  | PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE                        |
|  | <b>Art. 21 - Elementi costitutivi</b>                          |
|  | Il patrimonio della Cooperativa è costituito:                  |
|  |                                                                |

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro duecento/00 (euro 200,00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-

dicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

## Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 24 - Ristorni**

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## TITOLO VI

### RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

#### **Art. 25 - Organi sociali**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Art. 26 - Assemblee**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, Fax,

e-mail o altro mezzo idoneo, inviata quindici (15) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **Art. 27 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- provvede alle modifiche statutarie;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | Sindaci;                                                       |  |
|  | - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-  |  |
|  | petenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argo-  |  |
|  | menti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approva-  |  |
|  | zione.                                                         |  |
|  | Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al- |  |
|  | l'art. 23.                                                     |  |
|  | L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che    |  |
|  | l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la     |  |
|  | trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-  |  |
|  | meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano   |  |
|  | alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-  |  |
|  | stratori.                                                      |  |
|  | In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza  |  |
|  | ritardo e comunque non oltre venti (20) giorni dalla data del- |  |
|  | la richiesta.                                                  |  |
|  | L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria     |  |
|  | quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello    |  |
|  | statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del    |  |
|  | codice civile.                                                 |  |
|  | <b>Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi</b>            |  |
|  | In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi- |  |
|  | naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-  |  |
|  | presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al |  |
|  | voto.                                                          |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor- |  |
|  | dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei |  |
|  | soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.       |  |
|  | L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti |  |
|  | gli oggetti posti all'ordine del giorno.                       |  |
|  | Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della    |  |
|  | alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.    |  |
|  | Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza  |  |
|  | relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.         |  |
|  | Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-  |  |
|  | scritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e     |  |
|  | che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscrit-  |  |
|  | te.                                                            |  |
|  | Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia    |  |
|  | l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridici |  |
|  | che potranno avere un massimo di cinque (5) voti come appresso |  |
|  | specificato:                                                   |  |
|  | - un voto per conferimento non superiore a euro cinquemila/00  |  |
|  | (euro 5.000,00);                                               |  |
|  | - due (2) voti per conferimento non superiore a euro diecimi-  |  |
|  | la/00 (euro 10.000,00);                                        |  |
|  | - tre (3) voti per conferimento non superiore a euro ventimi-  |  |
|  | la/00 (euro 20.000,00);                                        |  |
|  | - quattro (4) voti per conferimento non superiore ad euro qua- |  |
|  | rantamila/00 (euro 40.000,00);                                 |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | - cinque (5) voti per conferimento non superiore a euro ses-   |  |
|  | santamila/00 (euro 60.000,00).                                 |  |
|  | Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon- |  |
|  | do comma.                                                      |  |
|  | I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per- |  |
|  | sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen- |  |
|  | tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-   |  |
|  | vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di |  |
|  | socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o |  |
|  | Sindaco della cooperativa.                                     |  |
|  | Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) |  |
|  | soci.                                                          |  |
|  | Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nel- |  |
|  | l'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra- |  |
|  | do o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impre-  |  |
|  | sa.                                                            |  |
|  | La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen- |  |
|  | tante in bianco.                                               |  |
|  | L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo ammini-    |  |
|  | strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza  |  |
|  | anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-  |  |
|  | sa, col voto della maggioranza dei presenti.                   |  |
|  | Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.   |  |
|  | La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-  |  |
|  | dato da un notaio.                                             |  |
|  |                                                                |  |

**Art. 29 - Amministrazione**

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora l'assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre (3) esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

**Art. 30 - Competenze e poteri dell'organo amministrativo**

Gli Amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381

del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 31 - Convocazioni e deliberazioni**

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati

almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi  
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 32 - Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,  
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata  
dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dal-  
l'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti co-  
stituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-  
masti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la  
sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o  
di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci  
deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomina-  
to, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria  
amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,  
l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono  
tenuti a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in cari-  
ca fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 33 - Compensi agli Amministratori**

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti  
agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-  
minato. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso   |
|  | dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.   |
|  |                                                                |
|  | <b>Art. 34 – Rappresentanza</b>                                |
|  |                                                                |
|  | L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di ammi-  |
|  | nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron- |
|  | te ai terzi e in giudizio.                                     |
|  |                                                                |
|  | La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle   |
|  | deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-  |
|  | minati. L'organo amministrativo può nominare direttori genera- |
|  | li, institori e procuratori.                                   |
|  |                                                                |
|  | In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i    |
|  | poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.            |
|  |                                                                |
|  | L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-  |
|  | bera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali   |
|  | procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-  |
|  | nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme    |
|  | legislative vigenti al riguardo.                               |
|  |                                                                |
|  | <b>Art. 35 – Collegio Sindacale</b>                            |
|  |                                                                |
|  | Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se |
|  | comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre (3) membri |
|  | effettivi.                                                     |
|  |                                                                |
|  | Devono essere nominati dall'assemblea dei soci due (2) sup-    |
|  | plenti.                                                        |
|  |                                                                |
|  | Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea |
|  | dei soci.                                                      |
|  |                                                                |
|  |                                                                |

I Sindaci restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## TITOLO VII

### CONTROVERSIE

#### **Art. 36 - Clausola Arbitrale**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-  |  |
| cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman- |  |
| da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si   |  |
| estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione  |  |
| della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla    |  |
| carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata |  |
| dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma prece-   |  |
| dente.                                                         |  |
| <b>Art. 37 - Arbitri e Procedimento</b>                        |  |
| Gli Arbitri sono in numero di:                                 |  |
| a) uno (1), per le controversie di valore inferiore ad euro    |  |
| cinquemila/00 (euro 5.000,00). Ai fini della determinazione    |  |
| del valore della controversia si tiene conto della domanda di  |  |
| arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti |  |
| del codice di procedura civile;                                |  |
| b) tre (3), per le altre controversie.                         |  |
| Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto- |  |
| re e sono nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Com- |  |
| mercio presso la quale è iscritta la cooperativa, alla quale   |  |
| deve essere presentata apposita istanza scritta.               |  |
| In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del   |  |
| tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.             |  |
| La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra  |  |
| soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto |  |
| dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.                      |  |
|                                                                |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto    |
|  | disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire  |
|  | di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono |
|  | dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli    |
|  | diritti patrimoniali disponibili.                              |
|  |                                                                |
|  | Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre (3) dalla costi-  |
|  | tuzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto |
|  | termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. |
|  | 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di- |
|  | sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del  |
|  | termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al  |
|  | rispetto del principio del contraddittorio.                    |
|  |                                                                |
|  | Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non  |
|  | necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa- |
|  | no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui   |
|  | si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,  |
|  | devono fissare un'apposita udienza di trattazione.             |
|  |                                                                |
|  | Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipa- |
|  | te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.     |
|  |                                                                |
|  | <b>Art. 38 - Esclusione della decisione</b>                    |
|  |                                                                |
|  | Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-    |
|  | sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva    |
|  | della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau- |
|  | sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei  |
|  | suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-  |
|  |                                                                |

sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

#### TITOLO VIII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### **Art. 39 - Scioglimento anticipato**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### TITOLO IX

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### **Art. 41 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                      |
|  | difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere         |
|  | stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se        |
|  | verranno costituiti.                                                 |
|  | <b>Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve</b> |
|  | <b>e devoluzione</b>                                                 |
|  | I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-       |
|  | ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di          |
|  | devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-       |
|  | stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono       |
|  | inderogabili e devono essere di fatto osservati.                     |
|  | <b>Art. 43 - Rinvio</b>                                              |
|  | Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-         |
|  | genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità           |
|  | prevalente.                                                          |
|  | Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-       |
|  | nente la "disciplina delle società cooperative", a norma del-        |
|  | l'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme del-       |
|  | le società a responsabilità limitata.                                |
|  | F.to Tramontana Santo                                                |
|  | F.to Causarano Giuseppe                                              |
|  | F.to Mililli Marisa                                                  |
|  | F.to Giurdanella Rosalia                                             |
|  | F.to De Caro Giuseppe                                                |
|  | F.to Dr. Giuseppe Terranova notaio                                   |
|  |                                                                      |
|  |                                                                      |